

## LE NUOVE REGOLE DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Dall'1/07/2021 entrano in vigore le nuove regole dell'"e-commerce"

Informativa n. 26/2021

Riferimenti normativi D.Lgs n. 83/2021 pubblicato in GU n. 141 del 15/06/2021



Con il D. Lgs n. 83/2021, pubblicato in GU n. 141 del 15/06/2021, sono state introdotte nuove disposizioni a fini IVA che riguardano in particolare le vendite a distanza di beni effettuate all'interno dell'UE.

Le novità entrano in vigore dalle operazioni effettuate dall'1/7/2021.

Viene innanzitutto introdotta una nuova definizione di vendita a distanza di beni INTRA-UE, individuata nella cessioni di beni (ad esclusione dei mezzi di trasporto nuovi o dei beni da installare/montare/assiemare a cura del fornitore per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione/trasporto) spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto effettuate a favore di:

- persone fisiche non soggetti passivi (consumatori finali privati);
- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
- acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).

Viene inoltre previsto che la soglia per le vendite a distanza di beni a consumatori non soggetti passivi IVA entro la quale tali operazioni sono tassate nello Stato di partenza del fornitore non è più differenziata in funzione del diverso Stato UE di arrivo dei beni (fino ad ora variabile tra un minimo di Euro 35.000,00 ed un massimo Euro 100.000,00), ma è unica e pari a Euro 10.000,00 (con riferimento all'anno precedente o se non l'anno precedente non è stato superato tale limite fino a quando nell'anno in corso non viene superato) per tutte le vendite a distanza di beni in tutti gli Stati UE (incluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione/teleradiodiffusione ed elettronici rese a non soggetti passivi, c.d. "Servizi TTE").

Riassumendo si applicherà l'IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite complessive "entro soglia" di Euro 10.000,00 (e se il cedente non è stabilito anche in altro Stato UE o non abbia optato per l'applicazione dell'IVA nell'altro stato UE) mentre per le vendite "oltre soglia" si applicherà l'IVA dello Stato di destinazione dei beni.

Pertanto, esemplificando, se nell'anno precedente si sono verificate vendite a distanza di beni in Germania per Euro 10.000,00 seguite da vendite a distanza di beni in portogallo per Euro 2.000,00, nell'anno in corso sarà richiesta l'applicazione dell'IVA nel paese di destinazione.

In tale ultimo caso, per l'assolvimento degli adempimenti relativi all'IVA (che dovrà includere anche le prestazioni di servizi effettuate a favore dei consumatori finali da parte di soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo), il soggetto passivo di imposta potrà alternativamente:

- a) identificarsi (direttamente o tramite rappresentante fiscale) in ognuno dei singoli Stati UE di destinazione dei beni;
- b) aderire al c.d. "OSS - One Stop Shop", uno sportello unico che consente ai soggetti passivi di imposta di non registrarsi in ognuno dei singoli Stati di consumo dei beni, ma in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri Stati membri, dichiarando e versando l'imposta solamente nello Stato di identificazione, il quale provvederà a riversare l'IVA a ciascun stato competente.

Per aderire al c.d. “OSS - One Stop Shop” è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss-imprese>.

Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.

Se il soggetto passivo inizia ad effettuare prestazioni/cessioni rientranti nell’ambito del regime prima della data di registrazione, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione/cessione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione.

Cordiali saluti.